

La versione originale in lingua [SI](#) di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.

sloveno

Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.

Swipe to change

Notifiche: trasmissione ufficiale degli atti giuridici

Slovenia

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La notificazione o comunicazione degli atti consiste, in termini pratici, nel recapito di documenti e atti alle persone fisiche e giuridiche parti di un procedimento. Questa procedura garantisce da un lato che il destinatario sia informato delle attività procedurali di un'autorità giudiziaria o di una parte e, dall'altro, che l'autorità giudiziaria riceva una conferma affidabile del fatto che le parti abbiano ricevuto gli atti. La conferma dell'effettiva e corretta notificazione o comunicazione degli atti è un prerequisito per la normale attuazione della procedura e, al contempo, la corretta notificazione o comunicazione assicura il rispetto del principio del contraddittorio (*audi alteram partem*). La notificazione o comunicazione degli atti è quindi un esercizio procedurale condotto da un tribunale al fine di informare una parte circa il procedimento, le azioni procedurali intraprese dalla parte avversa e dal tribunale e, al contempo, di garantire alla parte in questione il diritto di difendersi.

Al fine di osservare i diversi principi delle norme di procedura civile e di garantire una tutela giurisdizionale effettiva senza inutili ritardi, la notificazione o comunicazione degli atti deve essere disciplinata da regole specifiche, poiché garantisce che tutti i partecipanti a un procedimento siano informati delle azioni procedurali intraprese dall'autorità giudiziaria e/o dalle parti. L'applicazione di regole specifiche sulla notificazione o comunicazione degli atti offre altresì garanzie in caso di notificazione o comunicazione errata.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Gli atti giudiziari devono essere notificati o comunicati a tutte le parti o i partecipanti di un procedimento giudiziario. L'articolo 142 della *Zakon o pravdnem postopku* (legge di procedura civile, in appresso ZPP, pubblicata nella *Uradni list RS* (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia), n. 73/2007 – testo consolidato, n. 45/2008 – ZArbit, n. 45/2008, n. 111/2008 – decisione della Corte costituzionale, n. 121/2008 – ordinanza della Corte costituzionale, n. 57/2009 – decisione della Corte costituzionale, n. 12/2010 – decisione della Corte costituzionale, n. 50/2010 – decisione della Corte costituzionale, n. 107/2010 – decisione della Corte costituzionale, n. 75/2012 – decisione della Corte costituzionale, n. 76/2012 – modificata, n. 40/2013 – decisione della Corte costituzionale, 92/2013 – decisione della Corte costituzionale, n. 6/2014, n. 10/2014 – decisione della Corte costituzionale, n. 48/2014 e n. 48/2015 – decisione della Corte costituzionale) prevede che debbano essere oggetto di notificazione o comunicazione diretta alle parti le azioni e le decisioni giudiziarie impugnabili, i ricorsi straordinari e gli ordini di pagamento per il pagamento delle spese giudiziali connesse al deposito di azioni, motivi di difesa e mezzi di ricorso, nonché le convocazioni delle parti alle udienze di conciliazione o alla prima udienza in caso non sia stata fissata alcuna udienza di conciliazione. In questi casi sia la notificazione o comunicazione con supporti fisici che quella con mezzi elettronici certificati devono essere considerate, conformemente alle disposizioni della ZPP, notificazioni e comunicazioni materiali degli atti. Gli altri atti sono notificati o comunicati di persona soltanto se prescritto dalla legge o se l'autorità giudiziaria ritenga sia necessaria una maggiore cautela in considerazione degli atti allegati all'originale oppure per altre ragioni.

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

Gli atti sono notificati o comunicati per posta, tramite un addetto del tribunale, in tribunale o in altro modo previsto dalla legge. Su proposta della parte avversa, il tribunale può ordinare che la notificazione o comunicazione avvenga tramite una persona fisica o giuridica che effettua le notifiche come attività registrata in base ad una autorizzazione particolare del ministro della Giustizia. In questo caso i costi della notificazione o comunicazione sono sostenuti dalla parte che ha avanzato la richiesta (articolo 132 della ZPP). Le parti possono chiedere al tribunale che gli atti siano loro notificati o comunicati per via elettronica a un indirizzo di posta elettronica certificata precisato nella domanda, che ha la stessa valenza dell'indirizzo di residenza o della sede sociale della parte. Laddove una parte trasmetta gli atti mediante mezzi elettronici certificati, si presume che intenda altresì che gli atti le siano notificati o comunicati elettronicamente, a meno che non diversamente precisato. Laddove il tribunale rilevi che non sia possibile notificare o comunicare gli atti con mezzi elettronici certificati, dovrà procedere a notificarli o comunicarli in formato cartaceo e ne preciserà le ragioni. Per gli enti statali, gli avvocati, i notai, gli esecutori testamentari, i consulenti tecnici, i periti estimatori, gli interpreti presso i tribunali, i curatori fallimentari e altri soggetti od organismi, gli atti devono sempre essere notificati o comunicati elettronicamente a un indirizzo di posta elettronica certificata. La Corte suprema della Repubblica di Slovenia compila e pubblica sul suo sito Internet un elenco dei soggetti e degli organismi per i quali si possa presumere, data la natura della loro professione, una maggiore affidabilità. I soggetti e gli organismi iscritti nell'elenco sono tenuti ad aprire una casella di posta elettronica certificata e a comunicarne alla Corte suprema della Repubblica di Slovenia l'indirizzo e le eventuali modifiche. L'indirizzo pubblicato sull'elenco è considerato l'indirizzo ufficiale di posta elettronica certificata.

Per gli enti statali, le persone giuridiche e le imprese individuali, gli atti sono notificati o comunicati consegnandoli a una persona autorizzata a riceverli o a un impiegato dell'ufficio, dello stabilimento aziendale o della sede sociale (articolo 133 della ZPP). Gli atti destinati a militari e ufficiali di polizia possono essere comunicati o notificati mediante i comandanti o i diritti superiori e, se del caso, è possibile ricorrere a tale modalità di notificazione o comunicazione anche per altri documenti (articolo 134 della ZPP). Nel caso dei detenuti, gli atti possono essere notificati o comunicati dalla direzione del carcere o dell'istituzione in cui espiano una condanna o scontano una pena restrittiva della libertà personale (articolo 136 della ZPP).

Qualora una parte abbia designato un rappresentante legale o un mandatario, gli atti vengono notificati o comunicati a questi ultimi, ove non previsto altrimenti dalla suddetta legge, mentre la notificazione o comunicazione a un avvocato che agisce in qualità di mandatario può essere effettuata recapitando gli atti a un dipendente dello studio legale (articoli 137 e 138 della ZPP).

4 Indirizzo

4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?

La notificazione o comunicazione negli Stati membri deve essere effettuata conformemente alle disposizioni nazionali. Ai sensi dell'articolo 143, comma 3, della legge di procedura civile, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 45/2008 modificata (in appresso ZPP), le autorità giudiziarie sono tenute a determinare se l'indirizzo presso il quale si è tentato di notificare o comunicare un atto sia lo stesso indirizzo indicato per la notificazione o comunicazione degli atti iscritto nei registri ufficiali. Di conseguenza, qualora non sia possibile notificare o comunicare un atto a un determinato indirizzo (per qualsivoglia ragione), il tribunale è tenuto a controllare l'indirizzo nel registro centrale della popolazione. Questa procedura è applicata sia quando il procedimento ha luogo in Slovenia che nei casi in cui la notificazione o comunicazione degli atti sia effettuata su richiesta di un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro (principio dell'autonomia procedurale nazionale). In caso gli atti debbano essere notificati o comunicati a una persona giuridica, l'indirizzo è verificato nel registro delle imprese (AJPES), conformemente al terzo comma dell'articolo 139 della ZPP, in cui i dati delle sedi sociali delle persone giuridiche sono pubblicamente accessibili. Qualora non sia possibile reperire le informazioni in tale registro, l'autorità giudiziaria rispedisce i documenti all'organo mittente.

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

Non hanno accesso a queste informazioni. L'accesso a tali dati è soggetto a restrizioni elevate dovute alla tutela dei dati personali. Se un'autorità straniera desidera ottenere informazioni sulla residenza di un soggetto, in base alle informazioni ottenute dalle unità amministrative, le domande devono essere presentate in sloveno (senza che siano applicati diritti o altri oneri) e in seguito l'organismo amministrativo decide in merito alla domanda alla luce delle norme del diritto nazionale. Se la parte che desidera ottenere le informazioni è una persona fisica, la ricerca è ancora più difficile. In base alle informazioni fornite dalle unità amministrative, tali informazioni non vengono rilasciate alle parti. Vi è inoltre la possibilità di effettuare ricerche attraverso i canali diplomatici.

Come esposto in precedenza, su richiesta di un tribunale straniero, il tribunale sloveno competente si limita a ottenere e controllare le informazioni sull'indirizzo della persona interessata.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Quando riceve una richiesta di presentazione delle prove, l'autorità giudiziaria conduce ricerche sulla residenza di un soggetto (nel registro della popolazione o con una ricerca presso l'unità amministrativa).

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

Di norma gli atti sono notificati o comunicati per posta. La notificazione o comunicazione degli atti può tuttavia avvenire anche tramite un addetto del tribunale, in tribunale o in altro modo previsto dalla legge, nonché tramite una persona fisica o giuridica che esegue notificazioni o comunicazioni come attività economica registrata in base ad un'autorizzazione particolare del ministro della Giustizia, nonché per via elettronica (cfr. punto 3).

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Sì. Gli atti sono notificati o comunicati attraverso il sito Internet e-Justice, amministrato dalla Corte suprema della Repubblica di Slovenia, inviandoli all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente.

La notificazione o comunicazione elettronica è consentita nelle procedure civili e in altri procedimenti giudiziari civili in cui si applicano alla notificazione o comunicazione elettronica degli atti le disposizioni della legge di procedura civile, ad esempio nei procedimenti relativi a controversie commerciali, controversie in materia di lavoro e in ambito sociale, procedure non civili, procedimenti di successione (non ancora in tutti i procedimenti di questo tipo) e catastali, procedure di insolvenza e procedimenti di esecuzione (la notificazione e comunicazione elettronica è già utilizzata per tutte queste procedure).

Esistono restrizioni relative ai gruppi in cui sono classificati gli utenti, ripartiti in primis in gruppi generali:

- utenti che non sono tenuti a fornire un'autenticazione dell'identità per utilizzare il sistema e-Justice (utenti ordinari);
- utenti che hanno accesso al sistema e-Justice utilizzando un nome utente e una password (utenti registrati);
- utenti che hanno accesso al sistema e-Justice utilizzando un nome utente, una password e un certificato digitale qualificato (utenti qualificati).

Gli utenti qualificati includono:

- gli utenti qualificati interni (giudici e funzionari del tribunale autorizzati a svolgere determinati compiti elettronici in alcuni tipi di procedimenti giudiziari);
- utenti esterni qualificati (da un lato, notai, avvocati, esecutori testamentari, curatori fallimentari, procure di Stato, pubblici ministeri, società immobiliari e avvocatature comunali, in altre parole gli enti che intervengono quali rappresentanti od organismi giudiziari nei procedimenti giudiziari civili, e dall'altro utenti /parti, ossia le persone giuridiche e fisiche o gli enti statali o locali che intervengono in quanto parte nei procedimenti giudiziari civili).

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari si distingue in notificazione o comunicazione ordinaria e personale.

Nel caso della **notificazione o comunicazione ordinaria** occorre prima di tutto procedere alla notificazione o comunicazione sostitutiva. Se la persona cui deve essere notificato o comunicato un atto non viene reperita presso il suo domicilio, la notificazione o comunicazione avviene mediante la consegna dell'atto a un membro adulto della sua famiglia, che è obbligato ad accettarlo (articolo 140, comma 1, della ZPP). Solo nel caso in cui questa modalità di notificazione o comunicazione non sia possibile, gli atti sono notificati o comunicati a una persona fisica mediante il deposito da parte del messo notificatore nella cassetta delle lettere presso l'indirizzo di residenza. Nel caso in cui il destinatario non disponga di una cassetta delle lettere oppure questa non sia utilizzabile, gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria che ha ordinato la notificazione o comunicazione e, in caso di notificazione o comunicazione per posta, all'ufficio postale del luogo di residenza del destinatario. Viene quindi lasciato un avviso di notificazione o comunicazione sulla porta dell'abitazione del destinatario, in

cui si indica il luogo in cui sono reperibili gli atti (articolo 141, commi 1 e 2, della ZPP). Nel caso della notificazione o comunicazione a una persona giuridica, gli atti sono notificati o comunicati all'indirizzo iscritto nel registro. Laddove ciò non sia possibile, la notificazione o comunicazione è effettuata nella modalità di cui sopra applicata alle persone fisiche, con deposito degli atti o di un avviso di notificazione o comunicazione presso l'indirizzo iscritto nel registro.

Nel caso della **notificazione o comunicazione personale**, gli atti sono recapitati alla parte di persona. A norma dell'articolo 142 della ZPP, sono considerati atti giudiziari le azioni legali, le decisioni giudiziarie impugnabili, i ricorsi straordinari, gli ordini di pagamento per il pagamento delle spese giudiziali connesse alle istanze di cui all'articolo 105 della ZPP (azione, comparsa di risposta, proposta di composizione amichevole, ecc.) e le convocazioni delle parti alle udienze di conciliazione o alla prima udienza in caso non sia stata fissata alcuna udienza di conciliazione. Gli altri atti sono notificati o comunicati di persona soltanto se prescritto dalla legge o qualora l'autorità giudiziaria lo ritenga necessario in considerazione degli atti allegati all'originale oppure per altre ragioni.

Nel caso in cui non sia possibile notificare o comunicare l'atto direttamente al destinatario, la notificazione o comunicazione personale a una persona fisica è effettuata con il recapito degli atti, da parte del messo notificatore, al tribunale che ha ordinato la notificazione o comunicazione, e nei casi di notificazione o comunicazione per posta, all'ufficio postale del luogo di residenza del destinatario. In questo ultimo caso il messo notificatore lascia un avviso di notificazione o comunicazione nella cassetta delle lettere, in cui sono indicati il luogo in cui si trovano gli atti e il termine ultimo per ritirarli.

Le parti o i loro rappresentanti legali sono tenute, in caso di cambiamento di indirizzo prima della notificazione o comunicazione di una decisione di secondo grado che conclude il procedimento, a segnalare tale modifica all'autorità giudiziaria senza indugio. In caso contrario, il giudice ordina che tutti gli atti da notificare o comunicare in futuro a tale parte nel corso del procedimento siano affissi nell'albo del tribunale. Gli atti sono considerati notificati o comunicati dopo otto giorni dalla loro affissione nell'albo del tribunale (articolo 145 della ZPP).

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Nel caso della notificazione o comunicazione ordinaria, gli atti sono considerati notificati o comunicati il giorno del deposito nella cassetta delle lettere, che è comunicato specificatamente al destinatario. Laddove il destinatario non disponga di una cassetta delle lettere, gli atti sono considerati notificati o comunicati il giorno dell'affissione dell'avviso di comunicazione o notificazione sulla porta del domicilio.

Nel caso della notificazione o comunicazione personale, gli atti sono considerati notificati o comunicati il giorno in cui il destinatario li ritira. Se il destinatario non ritira gli atti entro 15 giorni, la notificazione o comunicazione è considerata avvenuta allo scadere di tale termine. In seguito alla scadenza del termine, i messi notificatori depositano gli atti nella cassetta delle lettere del destinatario e, in caso non ve ne sia una o non sia utilizzabile, gli atti vengono rispediti all'autorità giudiziaria.

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Nel caso della notificazione o comunicazione ordinaria, quando gli atti sono lasciati nella cassetta delle lettere, il messo notificatore annota sugli atti gli effetti giuridici del deposito e ne specifica, sia sull'avviso di consegna che sugli atti, le motivazioni e la data, e appone la propria firma. Se il destinatario non dispone di una cassetta delle lettere e gli atti sono consegnati all'autorità giudiziaria/ufficio postale, il messo notificatore lascia un avviso di notificazione e comunicazione sulla porta del domicilio del destinatario, in cui precisa dove si trovano gli atti e quando saranno ritenuti notificati o comunicati.

Nel caso della notificazione o comunicazione personale, il messo notificatore lascia un avviso nella cassetta delle lettere, indicando il luogo in cui sono stati depositati gli atti, il termine ultimo per ritirarli e le conseguenze in caso di mancato ritiro entro il termine fissato. Il messo notificatore indica sia sull'avviso che sugli atti da notificare o comunicare la ragione e la data del deposito degli atti presso il destinatario e appone la propria firma.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Nel caso in cui il destinatario degli atti o la persona tenuta a ritirarli decida, senza alcun motivo legittimo, di non accettarli, il messo notificatore li deposita presso la residenza o il luogo di lavoro dell'interessato oppure li lascia nella cassetta delle lettere, e in caso non ve ne sia una, affigge gli atti sulla porta dell'abitazione. Il messo notificatore annota sull'avviso di consegna la data, l'ora e la ragione del rifiuto della notificazione o comunicazione, nonché il luogo in cui sono stati depositati gli atti. Gli atti sono allora considerati notificati o comunicati (articolo 144 della ZPP).

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

La legge sui servizi postali (in appresso ZPSto-2, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia nn. 51/2009, 77/2010 e 40/2014 – ZIN-B) prevede che la corrispondenza raccomandata e assicurata debba essere recapitata direttamente ai destinatari presso il loro indirizzo. In caso ciò non sia possibile, gli invii raccomandati e assicurati sono consegnati a un familiare adulto del destinatario o a una persona autorizzata a ricevere la corrispondenza (articolo 41 del ZPSto-2), laddove per familiare adulto si intenda una persona di età superiore ai 15 anni che viva presso la stessa abitazione del destinatario (termini e condizioni generali per la fornitura del servizio postale universale, del 1 settembre 2014).

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

Se la corrispondenza raccomandata non può essere recapitata alle persone di cui sopra (destinatario in persona/familiare adulto o soggetto autorizzato ad accettare i documenti) perché assente, il messo notificatore deposita un avviso nella cassetta delle lettere in cui indica il luogo e il termine ultimo per il ritiro della corrispondenza. La corrispondenza non ritirata dal destinatario entro il termine indicato nell'avviso postale è rinviata al mittente. Se il destinatario non intende accettare la corrispondenza raccomandata o assicurata, il messo notificatore precisa la data e la ragione del rifiuto sulla stessa corrispondenza o sull'avviso di consegna e la rispedisce al mittente.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

È possibile ritirare la corrispondenza presso l'ufficio postale nei 15 giorni successivi alla data in cui il destinatario è stato informato dell'arrivo. Rappresenta un'eccezione la corrispondenza proveniente dall'estero per cui il mittente abbia indicato al momento dell'invio un termine inferiore ai 15 giorni. I termini per il ritiro sono determinati sulla base di un calendario a partire dal giorno successivo a quello in cui il destinatario ha ricevuto l'avviso di consegna. Per la corrispondenza depositata in fermoposta presso gli uffici postali e quella destinata agli utilizzatori di caselle postali, i termini per il ritiro sono determinati sulla base di un calendario a partire dal giorno successivo a quello dell'arrivo della corrispondenza presso l'ufficio postale (articolo 27 dei termini e delle condizioni generali per la fornitura del servizio postale universale).

Viene lasciato un avviso nella cassetta delle lettere del destinatario per informarlo del luogo e del termine ultimo per il ritiro della corrispondenza.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

L'avviso di consegna costituisce la prova che l'atto è stato notificato e comunicato. È firmato dalla persona che riceve l'atto, che vi iscrive personalmente la data in lettere, nonché dal messo notificatore. Se il destinatario non sa scrivere o non è in grado di apporre la propria firma, il messo notificatore annota il nome completo e la data di ricevimento in lettere e aggiunge una nota in cui spiega perché il destinatario non ha firmato l'avviso.

Se il destinatario non intende firmare l'avviso di consegna, il messo notificatore indica sull'avviso la scelta del destinatario e la data della notificazione o comunicazione in lettere. Gli atti sono quindi ritenuti notificati o comunicati. Se la notificazione o comunicazione è effettuata conformemente al terzo comma dell'articolo 142 della ZPP (notificazione o comunicazione sostitutiva o "fittizia"; cfr. altresì i punti 8.2 e 7.3), devono essere menzionati sull'avviso di consegna la data del deposito dell'avviso presso il destinatario e la data del deposito degli atti presso il tribunale o l'ufficio postale.

Se a norma delle disposizioni della ZPP gli atti sono consegnati a una persona diversa dal destinatario della notificazione o comunicazione, il messo notificatore indica sull'avviso di consegna la relazione che intercorre tra i due soggetti (articolo 149, comma 5, della ZPP).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

L'avviso di consegna riporta tutti gli elementi di un atto pubblico e costituisce pertanto una prova della veridicità dei fatti contenuti. È tuttavia possibile dimostrare che tali fatti non sono veri.

Nel caso in cui il destinatario non riceva gli atti o si presume che la notificazione o comunicazione non sia stata effettuata in modo corretto, si considera che alcune vizi o errori della notificazione o comunicazione degli atti possano essere eliminati. I destinatari non possono quindi sostenere che gli atti non siano stati notificati o comunicati correttamente se è chiaro dal loro comportamento che, nonostante la notificazione o comunicazione errata, siano venuti a conoscenza in altro modo del contenuto degli atti. Ciò vale anche nel caso in cui gli atti siano effettivamente recapitati al destinatario (ad esempio, se il destinatario li ritira dopo il termine previsto per il ritiro). Questo aspetto è precisato altresì nella ZPP, secondo cui non è possibile supporre una violazione delle norme relative alla notificazione o comunicazione degli atti qualora il destinatario ritiri gli atti nonostante tale violazione. In questo caso gli atti sono ritenuti notificati o comunicati nel momento del ritiro effettivo da parte del destinatario (articolo 139, comma 5, della ZPP).

L'eliminazione o la correzione dei vizi della notificazione o comunicazione degli atti può essere effettuata anche mediante l'istituto giuridico della *restitutio ad integrum*, secondo cui è possibile tornare allo stadio precedente qualora un ritardo nell'eliminazione di una determinata azione procedurale comporti un fatto che una parte non possa prevedere o prevenire, nonostante l'accertata dovuta diligenza. Qualora una parte non si presenti a un'udienza o non rispetti il termine per un'azione legale, perdendo così il diritto di promuovere tale azione, e il giudice riconosca che le cause dell'assenza o dell'inosservanza dei termini siano legittime, è possibile che il giudice consenta alla parte di rinviare la procedura (ritornando allo stadio precedente), su richiesta di questa ultima. Laddove sia permessa la *restitutio ad integrum*, l'azione ritorna allo stato precedente il ritardo e tutte le decisioni emesse da un tribunale a causa di tale ritardo sono annullate (articolo 116 della ZPP).

La proposta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione della causa della parte che non si è presentata all'udienza o non ha rispettato il termine ultimo e, laddove la parte sia venuta a conoscenza del ritardo successivamente, a partire dalla data in cui ne è venuta a conoscenza. Non è più possibile richiedere la *restitutio ad integrum* dopo sei mesi dalla data del ritardo (articolo 117 della ZPP). Sia i termini soggettivi che quelli oggettivi sono perentori dal punto di vista giuridico e non possono essere estesi.

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

La notificazione o comunicazione per posta, quale modalità generalmente accettata per notificare o comunicare gli atti giudiziari, non comporta spese distinte per le parti. Il ricorso ad altre modalità di la notificazione o comunicazione degli atti (ad esempio, tramite un servizio speciale che esegue notificazioni o comunicazioni come attività economica registrata) comporta costi aggiuntivi. In questo caso, il tribunale può ordinare la procedura soltanto su richiesta di una delle parti, che deve depositare a titolo cauzionale un importo sufficiente a coprire le spese. Come previsto dalle norme speciali sulle operazioni svolte dai soggetti che procedono alla notificazione o comunicazione degli atti nei procedimenti penali e civili, i messi notificatori hanno diritto a un'indennità e al rimborso delle spese per il lavoro effettuato, conformemente all'accordo concluso con il tribunale, in cui il tribunale dispone gli importi del pagamento e del rimborso delle spese.

Ultimo aggiornamento: 13/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.